



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **25**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **VENTI E TRENTA** in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, notificati

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.	Video Conf.
THUEGAZ PATRICK	Sindaco	X		
DUBLANC CINZIA ANNA	Vice Sindaco	X		
BORETTAZ DIEGO	Consigliere	X		
PINET TANIA	Consigliere	X		
COUT JOAN	Consigliere		X	
PINET TIZIANA	Consigliere	X		
CRETIER ANDRE'	Consigliere		X	
PINET LUCA	Consigliere	X		
VUILLERMIN ROGER ARMAND	Consigliere	X		
PINET MELANY	Consigliere	X		
DUGUET ALEX	Consigliere	X		
BORETTAZ VALTER	Consigliere		X	
GANIS LUCA	Consigliere		X	
PORTE' DANIELE	Consigliere	X		
BORETTAZ RICHARD	Consigliere	X		
Totale		11	4	

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **FABIO STEVENIN**.

Il Sig. **THUEGAZ PATRICK** - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

Deliberazione n. 25 del 17/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2024/2026, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2024 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2024 ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2024/2026" e ss.mm.ii;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 07/02/2024, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" l'Ing. Erika PARAVANO;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;
- a decorrere dall'anno 2020, pertanto, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'articolo 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 744, della legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, mentre il successivo comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- ✓ nel dettaglio sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari ad uso abitativo possedute dal soggetto che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, da individuarsi da parte del possessore;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 758, della legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- il comma 760, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il comma 747, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATI, altresì:

- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

- i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
 - il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
 - il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
 - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ✓ il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762 della legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 763 della legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 5 agosto 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU);

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2024 sono state approvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2024;

RITENUTO pertanto di approvare le aliquote dell'imposta, confermando quelle approvate per l'esercizio 2024, secondo il prospetto delle aliquote IMU elaborato tramite l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale, di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge 160/2019 e ai sensi del decreto del 06/09/2024 del Vice Ministro dell'economie e delle finanze che integra a sua volta il decreto del 07/02/2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU):

RIMARCATO che:

- ai sensi del comma 757 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2025, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- in caso di mancata pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CON il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

VISTA la seguente votazione:

PRESENTI: 11

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTI: 2 (Sig. PORTE'DANIELE – BORETTAZ RICHARD)

DELIBERA

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, come da prospetto elaborato tramite l'applicazione informatica del Portale del Federalismo fiscale, di cui all'art. 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019 e ai sensi del decreto del 06/09/2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze che integra a sua volta il decreto del 07/07/2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU):

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,45%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,81%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,81%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,81%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,65%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 10/12/2024 alle 08:44:31

2. DI DARE ATTO che il prospetto aliquote IMU elaborato tramite l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale come anche le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

3. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante l'indicazione degli estremi della deliberazione di approvazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi articolo 3, comma 5, del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero delle Finanze;
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, il presente provvedimento.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
THUEGAZ PATRICK

IL SEGRETARIO COMUNALE
FABIO STEVENIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 19/12/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 03/01/2025, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così come modificata dall'art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3.

Issogne li 19/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
FABIO STEVENIN

COPIA PER:

☐ SEGRETARIO _____

☐ SINDACO _____

☐ ANAGRAFE _____

☐ UFF. RAGIONERIA _____

☐ UFF. TECNICO _____

☐ UFF. TRIBUTI _____

☐ UFF. VIGILI _____

☐ _____